

Il giudice Federico Ria

letti gli atti,

a scioglimento della riserva assunta in data 6.10.2014, con termine per note sino al giorno 8.10.2014,

richiamati gli elementi di fatto e di diritto addotti dalle parti nei rispettivi scritti difensivi,

OSSERVA

Nel caso di domanda cautelare diretta ad ottenere la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la centrale rischi, difetta il presupposto per l'applicazione dell'art. 10, comma 4 del d.lg. 150/2011, ossia l'esistenza di un provvedimento, inteso come atto di una autorità amministrativa, da rendere inefficace; la segnalazione, infatti, è una attività informativa, o meglio di trasmissione dati, che viene posta in essere direttamente da un soggetto privato, ossia l'istituto di credito convenuto, in conformità a quanto previsto dalla circolare sulla centrale rischi della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, nell'ultimo aggiornamento (29 aprile 2011). In tale ipotesi è ammissibile il ricorso al provvedimento ex art. 700 c.p.c., stante l'assenza di un rimedio cautelare tipico (Tribunale Verona, 19/03/2013).

Allorquando chi agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi si duole non già delle modalità con cui i dati relativi all'insolvenza siano stati raccolti, trasmessi o gestiti, ma semplicemente



dell'assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione alla centrale rischi, la relativa controversia quindi non è riconducibile a quelle riguardanti l'applicazione della disciplina sul codice della privacy, ma piuttosto a quelle da responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. (Tribunale Verona, 19/03/2013 cit.).

In punto di legittimazione passiva ciò comporta che la richiesta da parte di una società alla Banca d'Italia di cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi, non può trovare accoglimento svolgendo la Banca d'Italia il mero ruolo di custode dei dati segnalati dagli intermediari, restando del tutto estranea all'alimentazione dell'archivio in quanto non avente alcun potere in merito alle segnalazioni ricevute. In caso di illegittima segnalazione dei dati occorre piuttosto agire nei confronti dell'intermediario privato autore della segnalazione (Tribunale Roma, sez. I, 13/10/2011, n. 20012).

Le centrali dei rischi creditizi comprendono quelle banche dati pubbliche e private volte a censire i dati nominativi, le informazioni economiche e il rischio di credito in relazione ad affidamenti concessi dagli intermediari ai singoli clienti, nel cui novero s'inscrive, peraltro, l'altro grande archivio informatico, noto appunto come Centrale dei rischi, di cui è titolare la Banca d'Italia in ragione della funzione da essa rivestita di organo di vigilanza bancaria.

L'importanza della tutela che si realizza attraverso il sistema gestito dalla Centrale rischi è confermata dalla possibilità, ex art. 14 e 27 del d.lgs. 28 dicembre 2001, n. 467, di trattare i dati relativi ai clienti segnalati senza la necessità di assenso del cliente proprio in virtù dell'esigenza di protezione di interessi così rilevanti per la collettività (Corte appello Roma, sez. IX, 25/06/2013, n. 13875).

Accanto, dunque, alle centrali rischi di pubblica gestione, vi sono quelle di natura privata, fondate su base volontaria dagli intermediari e sottoposte all'apposito codice deontologico dettato dal Garante per la protezione dei dati



personali, che tendono a censire soprattutto i dati relativi alla solvibilità della clientela, specie in relazione ad operazioni di credito al consumo.

Il sistema di centralizzazione dei rischi creditizi persegue uno scopo di prevenzione rispetto alla corretta allocazione del credito. Esso fornisce, infatti, al sistema finanziario informazioni quantitative e qualitative relative al credito già erogato idonee a consentire la valutazione del merito di credito del soggetto da sovvenire (o già sovvenuto), fermo restando che le informazioni non hanno un'efficacia normativa vincolante per l'intermediario che le consulta, il quale ha certamente la possibilità di avvalersi anche di altre notizie ritenute valide e rilevanti per valutare in modo diverso il rischio di credito.

Ora, per quanto interessa in questa sede, la CRIF s.p.a. è ad esempio un gestore privato di dati, utilizzato dagli istituti bancari per conoscere la solvibilità dei soggetti che richiedono di accedere al credito. Trattasi di una società privata che ha finalità sostanzialmente analoghe a quella della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, e cioè quella di fornire un canale informativo agli istituti di credito circa l'affidabilità creditizia dei clienti delle banche e, quindi, di monitorare i rischi collegati all'erogazione del credito, attraverso segnalazioni riguardanti l'andamento dei singoli rapporti con i clienti. I dati che mensilmente vengono comunicati al CRIF sono elaborati e trasmessi in ottemperanza a precise disposizioni di legge.

Va detto che la segnalazione alla Centrale rischi di un credito in sofferenza deve ritenersi giustificata tutte le volte che la difficoltà del cliente, senza assumere i toni della cronica ed irreversibile situazione di inadempienza, si riveli connotata da caratteristiche di oggettività tali da incidere sulle possibilità di recupero del credito da parte della banca; in particolare, la voltura della posizione a sofferenza è idonea a legittimare la segnalazione perché si risolve in un inadempimento protrattosi nel tempo, non giustificato, che rende verosimile, anche se non



necessariamente attuale o già attuato, il recupero coattivo, senza escludere le possibilità di rientro o ristrutturazione del debito.

Le direttive della Banca d'Italia stabiliscono che la segnalazione venga effettuata a partire dalla mancata corresponsione di due rate del finanziamento.

Tuttavia, va comunque precisato che all'inserimento del nominativo nelle predette banche dati, rispettivamente di gestione pubblica o privata, sovrintendono regole diverse che presuppongono una diversa tipologia di accertamenti.

Ed invero, per quanto attiene alla segnalazione presso la Centrale dei Rischi - istituita con delibera 16.5.1962 dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio e gestita dalla Banca d'Italia, l'appostazione di un credito a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito al fine di stabilire se si tratti di soggetto che versa in stato di insolvenza, anche se non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

Il censimento del credito in tale categoria presuppone infatti l'esercizio di una valutazione e di una ponderazione complessa da parte del banchiere relativa a tutti i dati, peraltro, non specificamente e dettagliatamente indicati, sintomatici dello stato di difficoltà economica e finanziaria in cui versa il cliente; sicché la segnalazione non può risolversi in un fatto automatico, ma deve involgere una valutazione della banca in ordine all'insolvenza del cliente: il soggetto segnalante deve verificare sulla base degli elementi oggettivi a sua disposizione se il proprio debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere la riscossione del credito a rischio, dovendo tenere conto degli elementi quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito, fermo restando che non possono tali elementi integrare da soli i presupposti per la segnalazione laddove la concreta



situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità (in questo senso T. di Napoli 18/3/05; cfr. anche T. Parma 21/9/2006).

L'istituto bancario deve procedere con più che attenta diligenza all'istruttoria per l'accertamento della posizione di sofferenza, anche in considerazione del fatto che attiva tale istruttoria unilateralmente, senza contraddittorio con la parte interessata. Si è, quindi, sostenuto che la banca nei rapporti con il proprio cliente è tenuta alla diligenza di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c., di talché, nell'effettuare una segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia deve accertare diligentemente la sussistenza di una condizione di insolvenza del cliente, all'uopo precisandosi che quest'ultima va intesa non nell'accezione recepita dall'art. 5 della legge fallimentare, bensì come situazione di difficoltà economica che rende verosimile, ma non necessariamente attuale o già attuato, il recupero coattivo, senza escludere le possibilità di rientro o ristrutturazione del debito (cfr., ex aliis, Trib. Catania, ord. 2.4.2003, in Gius 2003, 12, 1379; Trib. Palermo, ord. 31.10.2002, in Gius 2003, 18, 2059).

Appare, allora, pienamente condivisibile, ad avviso di chi scrive, l'opinione di coloro che ritengono che l'insolvenza che consente ad un istituto di credito di segnalare i debiti in sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, non si identifica con quella che legittima la dichiarazione di fallimento, ma ha una rilevanza minore, dovendo, quindi, la suddetta segnalazione essere compiuta anche se il debitore non versi in stato di decozione (cfr. Trib. Roma, sez. XI, 6.3.2001, in Giurisprudenza romana, 10, 2001, pag. 316; Cassazione civile, sez. I, 01/04/2009, n. 7958).

Lo stato di insolvenza - non necessariamente coincidente con quello proprio della disciplina fallimentare - rilevante ai fini della segnalazione del debitore alla Centrale rischi scaturisce da una valutazione negativa della situazione patrimoniale del medesimo, evincibile anche da una grave difficoltà economica, che induce la definitiva irrecuperabilità del credito, sulla base di circostanze di



fatto quali la pluralità di inadempimenti, la costituzione di garanzie reali in favore di terzi o l'esistenza di procedure esecutive infruttuose (Cassazione civile, sez. I, 10/10/2013, n. 23083)

La segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante e il cliente, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di questo ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza. L'accostamento che tali istruzioni hanno inteso stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazione sostanzialmente equiparabili, inducono a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate dalla piattaforma di cui all'art. 5 l. fall., hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione, una nozione "levior" rispetto a quella della insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero - in buona sostanza - di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza - cioè - fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità. Conclusivamente, ciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria (incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte) mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento, se giustificata da una seria contestazione sulla esistenza del titolo del credito vantato dalla banca (Cassazione civile, sez. I, 24/05/2010, n. 12626).

Da quanto fin qui detto emerge, allora, che l'obbligo di segnalazione alla predetta Centrale comporta - qualora non sia stata intrapresa azione giudiziale in ipotesi di palese stato di insolvenza del debitore, per la quale è indubbio l'obbligo suddetto - un giudizio discrezionale ad opera della banca che deve saper valutare



la posizione del soggetto che si trovi in uno stato di difficoltà economica non transitorio.

Ciò premesso, occorre allora verificare in prima battuta se la manifestazione di volontà di non adempiere, evidentemente opposta dal preteso debitore, sia o meno giustificata perché fondata su una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito vanato dalla banca.

All'esito della sommaria valutazione espletata mediante vaglio delle rispettivi allegazioni tecniche, e mediante l'avvalimento di un ausiliario tecnico, ritiene lo scrivente di dover disattendere le allegazioni attoree in punto di denunciata inesistenza del credito da saldo finale rapporto di conto corrente per asserita pratica usuraria nella determinazione degli interessi.

L'ausiliario nominato dallo scrivente ha infatti individuato il superamento dei c.d. tassi soglia per i periodi meglio indicati nella pg. 6 della breve relazione ed a decorrere dal 2004 e tuttavia nell'ambito di tale operazione, sulla scorta delle notorie decisioni Cassazione penale 2010 e 2011 (ancora da ultimo recepite ad esempio in Trib. Padova 26.7.2012 e T.Catanzaro 7.2.2013) e quindi in linea con la prospettazione attorea, ha ritenuto di dover disattendere le allegazioni tecniche prospettate dall'Istituto, nella parte in cui assumono la necessità di confrontare invece le cms in ambito omogeneo, vale a dire con il "tasso soglia cms" indicato dalla stessa Banca d'Italia.

Va peraltro evidenziato come non vi sia alcuna definizione normativa e nemmeno scientifica o tecnico-bancaria della fattispecie "cms", che si è affermata nella prassi creditizia e si è evoluta e modificata nel tempo, e come anche la sua pratica applicazione da parte dello stesso sistema bancario sia



difforme e non univoca. La c.m.s. è stata infatti diversamente definita o individuata - limitandosi alle due accezioni principali e più diffuse - come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo (ed in tal senso si parla, a volte, anche di commissione di affidamento), oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volta oltre il limite dello stesso affidamento (nozione, quest'ultima, che sembra essersi imposta più di recente); da tale diversità di natura e giustificazione, è derivata anche la sopra accennata diversità di metodologie applicative, dal momento che, in coerenza con il primo profilo della cms, questa viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, mentre nella seconda ipotesi, il calcolo avviene soltanto sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo (sul periodo da prendere a riferimento si registrano, poi, le più svariate soluzioni, a volte prendendosi in considerazione il trimestre, ed a volte anche periodi ben più brevi, sino addirittura allo scoperto giornaliero); ancora, manca l'univocità in ordine alla periodicità di calcolo delle c.m.s. che in alcuni casi vengono computate dalla banca addirittura come un accessorio degli interessi, seguendo la medesima periodicità (pratica, quest'ultima, espressamente ritenuta illegittima dalla Cassazione, sez. 3, sentenza n. 11772 del 6/08/2002); tale varietà trova conferma nel recente intervento legislativo, di cui alla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (di conversione, con modifiche del D.L. 29 novembre 2008, n. 185), che tuttavia non ha saputo fornire una definizione della c.m.s., limitandosi a regolamentarne alcuni aspetti ed anzi prendendo atto della varietà applicativa dell'istituto (si veda, in particolare, l'art. 2bis, comma 1, secondo periodo: "sono altresì nulle le clausole comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma,



28743 del 14/05/2010 della necessità di computo della stessa nel tasso usura, perché "nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito, e quindi anche della "commissione di massimo scoperto", che è costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito" (confermata anche da successive sentenze dalla Cassazione penale) appare poco convincente in quanto secondo le Istruzioni della Banca d'Italia del 2006:

- 1) la C.M.S. non doveva essere rilevata per determinare il T.E.G. e, quindi, il tasso soglia (per cui si comparerebbero entità disomogenee);
- 2) essa va computata separatamente dal T.E.G.;
- 3) le istruzioni prevedevano espressamente che: C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto. La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del T.E.G. (per la precisione esse affermavano che "Tale commissione è strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno "scoperto di conto". Pertanto, analoghe commissioni applicate ad altre categorie di finanziamento andranno incluse nel calcolo del T.E.G.)".

Le istruzioni emesse dalla Banca d'Italia, effettivamente sono state recepite dai decreti ministeriali e concorrono nella individuazione dell'interesse usurario valutabile ai sensi dell'art. 644 c.p. (ai sensi del quale "la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari") e dell'art. 1815 c.c. come recentemente modificato (ai sensi del quale "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi").

Tali istruzioni, quindi, non possono essere disapplicate in quanto integrano la fattispecie penale.



ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente").

In sostanza, il termine commissione di massimo scoperto non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico; in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.

Nella fattispecie al vaglio dello scrivente la (ulteriore) questione relativa alla computabilità ex art. 644 cp della pur convenuta commissione di messa a disposizione fondi, in assenza pertanto di una effettiva e concreta utilizzazione di fondi ex art. 2-bis cit, resta allora superata dall'affermazione, contraria alla prospettazione adottata dallo stesso ausiliario e dalla difesa della parte istante, della inutilizzabilità quale teg di confronto comparativo quello relativo ai tassi di interesse e non quello autonomamente rilevato dalla stessa Banca d'Italia per le cms.

Come evidenziato infatti dalla giurisprudenza civilistica più critica verso le conclusioni raggiunte dalla Corte di legittimità in ambito penale nonché dalla stessa dottrina penalistica la tesi sostenuta da Cass. Pen. Sez. 2, sentenza n.



Tantomeno le stesse possono essere parzialmente modificate, mantenendo lo stesso tasso soglia calcolato in base agli altri parametri, ma introducendo un ulteriore elemento talmente estraneo ai parametri computati (la commissione di massimo scoperto).

Diversamente, infatti, si verrebbe ad incidere significativamente sul meccanismo di rilevamento alterandone il risultato in quanto, proprio per l'applicazione della commissione (che non viene computata nella rilevazione) sembrano usurari interessi che, invece, dovrebbero ritenersi e sono stati di volta in volta valutati dai decreti ministeriali al di sotto del c.d. tasso soglia.

Giova, invero, considerare nella complessa materia che, in seguito alla riforma dell' art. 644 c.p. realizzata nel 1996, è stata radicalmente rimodellata la fattispecie penale con l'introduzione dell' usura c.d. presunta (in luogo della previgente usura c.d. in concreto avente quali elementi costitutivi del fatto - reato lo stato di bisogno, l'approfittamento di simile stato e la pattuizione di vantaggi usurari).

Con la riforma, quindi, viene sanzionato il mero superamento del cd. tasso-soglia, che è costituito dal limite normativamente prefissato e modulato sulle condizioni del mercato creditizio.

L' art. 2. della legge 7 marzo 1996, n. 108 prevede, infatti:

"1.- Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle



eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

2.- La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

3.- Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.

4.- Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali".

Conseguentemente, come ha considerato una attenta dottrina che non condivide le conclusioni assunte dalla Cassazione penale sopra richiamate, "se il primo comma dell'art. 644 c.p. individua il corrispettivo della prestazione di denaro o di altra utilità sia negli "interessi" che in qualsivoglia "vantaggio", il combinato disposto del terzo comma, prima parte, della norma citata e dell'art. 2 legge n. 108 del 1996 mette in chiaro che quel "meccanismo" vale con riferimento esclusivo all' "interesse" propriamente detto. D'altra parte, il c.d. tasso-soglia è rilevato trimestralmente solo riguardo ad "operazioni" determinate, la cui elencazione deve ritenersi (quale che ne sia la fonte) tassativa, e consistenti in



contratti di credito o di finanziamento aventi ad oggetto somme di denaro. Dunque, ove non si intenda dar vita a forme di applicazione analogica in malam partem della fattispecie incriminatrice, la presunzione legale di usurarietà ... non può che riguardare la sola ipotesi dell' usura pecuniaria, ossia dell' usura commessa nella stipulazione di un contratto di credito avente ad oggetto una somma di denaro: e, fra i possibili casi di essa, solo quelli relativi al tipo di operazioni oggetto della rilevazione trimestrale."

Tale dottrina -oltre ad evidenziare " l' "ingenuità" della pretesa di fissare attraverso un unitario coefficiente algebrico (il tasso-soglia) il limite della usurarietà" in quanto "ad un problema (non di poco momento) di "conoscibilità" del precetto da parte dei destinatari della norma si associano le difficoltà applicative della disposizione in sede giudiziale", proprio con riferimento alla valutazione della commissione di massimo scoperto ed alle recentissime modifiche normative, evidenzia anche che "solo con l'entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 2009 la commissione di massimo scoperto (ma solo a far data dal 1° gennaio 2010) "entra", quale possibile addendo, nel calcolo attraverso cui si computa il costo del credito e, quindi, si opera la rilevazione del tasso effettivo globale medio; e solo da tale momento l'onere qui oggetto di studio è suscettivo di concorrere al superamento delle soglie d' usura di cui alla legge n. 108 del 1996" (e condivisibilmente sottolinea quindi il "carattere frettoloso, approssimativo, inadeguato ed incoerente della novella del 1996 che, rimasta sostanzialmente immutata, demanda all'interprete, in specie in sede applicativa, i problemi non affrontati dal legislatore. Oggi, peraltro, è venuto a delinearsi in maniera abbastanza netta - in una sorta di eterogenesi dei fini - quanto per vero già ampiamente discusso ...; ovvero che la fissazione legislativa del c.d. tasso-soglia - in specie nei periodi in cui il saggio di interesse è basso - restringe l'accesso al credito e, dunque, alimenta i canali illegali di finanziamento; più chiaramente, rivelandosi "non conveniente" per le banche



l'erogazione di prestiti, si spinge il privato verso il mercato dell' usura") (in termini Trib. Savona 13.6.2012, Trib. Teramo 25.3.2013 nr. 61, Trib. Ragusa nr. 232/11, Trib. Nocera Inferiore I^ 8.2.2013 e Trib. Verona 19.11.2012 in atti).

In ragioni di tali considerazioni in diritto, dovendosi disattendere in radice i conteggi elaborati dall'ausiliario, a loro volta fondati su un disconoscimento della fondatezza delle allegazioni tecnico/contabili proposte dall'istituto e che invece vanno condivise, non può che pervenirsi alla conclusione che la volontà di non adempiere manifestata dal preteso debitore non trovi affatto un serio fondamento, potendosi escludere, sia pure nell'ambito della sommarietà della valutazione propria di tale fase, la prospettata inesistenza del titolo.

Quanto poi alla verifica relativa alla sussistenza concreta del presupposto della situazione patrimoniale deficitaria, occorre ulteriormente precisare, rispetto a quanto in precedenza già sottolineato come la situazione "equiparabile" (allo stato di insolvenza) assuma rilevanza, quindi, ai fini della segnalazione, ove e in quanto esprima sintomi di pericolo: sia rispetto alla "qualità" del debitore desumibile dalla sua condotta (non altro significato deve trarsi dalla previsione che la segnalazione deve essere effettuata "indipendentemente dall'esistenza di garanzie o dalla previsione di perdita", quindi a prescindere dalla sorte oggettiva del credito della Banca, che potrebbe essere soddisfatto dalle garanzie stesse, onde resta del tutto irrilevante che il credito de quo fosse garantito); sia, ovviamente, rispetto alle concrete possibilità di recupero del credito, da reputarsi in "sofferenza" non se si prevede l'impossibilità del recupero (giacché questo imporrebbe una segnalazione secondo la classificazione di "credito passato a perdita"), ma pronosticando una seria difficoltà (ad esempio ricorso ad iniziative giudiziarie, attivazione di garanzie di non agevole escussione ecc.) (in termini App. Milano 4.11.2003).



Nella fattispecie al vaglio correttamente e diligentemente allora l'Istituto convenuto ha da un lato "ignorato" la sussistenza di garanzie personali, tenuto conto della sostanziale assenza in entrate dal settembre 2012, stigmatizzato la mancata pubblicazione del bilancio 2013 presso la Camera di Commercio e dall'altro ha valorizzato, nell'ambito di una valutazione prognostica sulle difficoltà di recupero del proprio credito, la circostanza che nell'aprile 2014 il proprio debitore aveva concesso un mutuo ipotecario (sull'unico bene immobile in possesso della società: circostanza incontestata) anche per ripianare una pregressa esposizione debitoria con altro istituto; sintomo della scarsa fiducia che quello stesso istituto aveva evidentemente maturato con riferimento al giudizio di affidabilità del proprio (e comune) debitore.

In relazione infine alla circostanza che l'istituto ha proceduto alla segnalazione senza attendere che il preteso debitore avesse conoscenza della comunicazione imposta dalle circolari Banca d'Italia, non resta che rilevare come, in presenza comunque dei presupposti, già vagliati, che imponevano ed ancora oggi impongono al professionista banchiere quella doverosa segnalazione ed in costanza di inadempimento, potrebbe porsi al più un problema di eventuale risarcimento del danno per la tempistica con cui si è proceduto alla segnalazione e sino al momento in cui quella comunicazione è poi pervenuta al debitore (in termini App. Milano 4.11.2003 cit.); circostanze cioè del tutto irrilevanti nella presente fase.

Le persistenti oscillazioni giurisprudenziali in materia (già evidenziate) inducono a ritenere interamente compensate tra le parti le spese di lite ed a porre l'onere del rimborso spese ausiliario a carico di entrambe le parti.

P.Q.M.

Il danno deriva da un fatto illecito



rigetta la domanda;

spese compensate;

spese ausiliario su entrambe le parti in parti uguali.

Così deciso in data 9.10.2014

IL GIUDICE

Federico Ria

